

OBBLIGHI DI LEGGE PER LA MESSA IN SERVIZIO, LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

L'utilizzatore e in particolare il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le seguenti misure:

- **DM 329/04 attuativo del Dlg 93/2000 che recepisce la 97/23/CE PED**

Il D.M.329 del 01.12.2004 del Ministero delle Attività Produttive regola la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione di cui all'art. 19 del D.L. 25/2/2000 n° 93 (recepimento direttiva n°97/23 CE - PED).

Gli artt. 4 e 6 del D.M. 329/04 disciplinano la verifica di primo impianto, o di controllo della messa in servizio e gli obblighi della messa in servizio con la relativa dichiarazione.

Tale decreto individua inoltre:

- gli apparecchi esclusi dalla applicazione del Decreto (art. 2)
- le categorie di attrezzature ed insiemi che non necessitano di verifiche obbligatorie di primo impianto (art. 5);
- gli intervalli di tempo delle verifiche di riqualificazione periodica delle attrezzature (art.10 e tabelle "allegato A e B" del DM 329/04)
- le esenzioni dalla riqualificazione periodica (art. 11).

Attualmente l'ISPESL (ora INAIL) svolge il ruolo di Organismo Verificatore ed è preposto, ai sensi dell'art. 4 del D.M 329/04, alle verifiche di primo impianto.

- **Dlgs 81/08 e successive modifiche Dlgs 106/09 - Obbligo di manutenzione e controlli**

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

- **DM 11.04.11 – verifiche periodiche**

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circ. 25 maggio 2012, n.11 - D.M. 11.4.2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del dlgs. n. 81/08, nonché i criteri per l'abilitazione.

Premesso che l'articolo 71, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII dello stesso decreto, e che il D.M. 11.04.2011 individua nell'INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive, verranno espresse le modalità di richiesta di verifica per consentire l'attuazione delle procedure previste dal D.M. 11.04.2011. Chiarimenti e approfondimenti sull'applicazione del Decreto.

- **DM 147/2006** - Obbligo libretto impianto essiccatori frigoriferi - inquinamento da gas freon

In particolare l'art 15 Tit 1 dell' Dlgs 81/08 prevede la regolare manutenzione di attrezzature e impianti tramite:

- controllo iniziale
- controllo di una manutenzione conforme ai manuali uso e manutenzione ed alle indicazioni del fornitore
- controllo della corretta installazione
- controllo dopo ogni montaggio.

Le violazioni, regolamentate dal Dlgs 106/09, I, sono di carattere penale (arresto e ammenda)

MESSA IN SERVIZIO DELLA NUOVA SALA COMPRESSORI

La direttiva 97/23 CE PED (**pressure equipment directive**) ha valore:

- dal 29.05.2002 per i fabbricanti e
- dal 12.02.2005 per gli utenti in italia

ed è stata inserita nel DM 329/04 che ne sancisce l'applicazione.

La direttiva riguarda le attrezzature a pressione con pressione PS e pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar, pertanto la quasi totalità dei compressori e dei serbatoi.

La MESSA IN SERVIZIO va eseguita in questi casi :

- per i nuovi impianti
- per gli impianti modificati
- per gli impianti traslocati

Chi è esentato:

E' esentato chi **non** ha comprato o modificato l'impianto dopo il 2004 ed è già in regola con la normativa precedente, cioè chi effettua regolarmente le verifiche con ASL alle scadenze indicate. In caso di verifiche non effettuate per qualsiasi motivo, è necessario chiamare l'ASL territoriale per un collaudo a caldo o prova idraulica decennale. L'ASL ha 30 gg di tempo per intervenire su richiesta di verifica periodica di impianto.

Chi deve fare la pratica:

La pratica di messa in servizio è di **competenza dell'utilizzatore dell'impianto**, il quale deve fare una DENUNCIA all'ente competente (INAIL).

La pratica di messa in servizio è di **competenza dell'utilizzatore dell'impianto**, il quale deve fare una DENUNCIA all'ente competente (INAIL)

Elenco documenti :

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (documento in cui ci si assume la responsabilità di aver verificato che i lavori siano stati eseguiti conformemente alle specifiche dei costruttori)
- richiesta di verifica messa in servizio (lettera intestata ad INAIL in cui si chiede all'ente di venire a verificare l'impianto)
- relazione tecnica con schema impianto (in cui si spiega ad INAIL cosa è stato montato, come e le misure di sicurezza adottate).

Il fornitore del compressore è tenuto a vendere gli articoli con certificazione CE, libretti dei serbatoi, certificati di collaudo valvole, disegni, manuale uso e manutenzione con istruzioni per il montaggio dell'impianto, ma NON è di sua competenza la denuncia di messa in servizio e neppure la relazione tecnica.

Le pratiche PED vanno firmate esclusivamente dall'utilizzatore (al quale rimane la responsabilità civile e penale in caso di problemi), anche se sono state redatte da terzi. Controlli e manutenzione, oltre che consigliabili, rimangono comunque obbligatori (Dlgs 81/08 art 15; Dlgs 106/09 art 71).

Riutilizzo di vecchio materiale non collaudato

E' possibile riutilizzare vecchi serbatoi e tubazioni, MA devono essere muniti di tutta la documentazione (libretti, disegni) richiesti dalla normativa.

Caso di un serbatoio mai collaudato

Un serbatoio mai collaudato deve seguire un iter non semplicissimo per tornare in regola, che prevede una preliminare denuncia di "messa fuori esercizio" (art. 7 del DM 329/04 e art.6 del R.D. n. 824/27). In assenza di quest'ultima occorre avere valide motivazioni, accompagnate da una congrua relazione tecnica circa le indagini e le verifiche da sostenere; in caso contrario un'autodenuncia comporta le relative sanzioni.

Le difficoltà descritte mettono in chiaro che in taluni casi è preferibile e meno onerosa una demolizione del vecchio e una sostituzione col nuovo.

Caso di un nuovo compressore con un vecchio serbatoio

Nel caso in cui si compri il solo compressore, mantenendo un vecchio impianto, **la denuncia di messa in servizio dovrà comprendere tutto l'impianto:**

- se si tratta di Recipiente Semplice PsxV<8000, per intenderci i "classici" serbatoi da 725 lt, occorrerà denunciare includendo le fotocopie del libretto e degli allegati, ma si potrà richiedere l'esclusione dalla verifica della messa in servizio;
- se invece si tratta di serbatoi più grandi, occorrerà controllare che sia ancora valido l'ultimo collaudo idraulico/verifica periodica ed in caso positivo si potrà procedere con la verifica di messa in servizio.

Ricapitolando: un impianto con un nuovo compressore affiancato da vecchi serbatoi è in regola se anche il secondo è in regola con le verifiche, altrimenti spesso converrà sostituire i serbatoi piuttosto che riqualificarli.

INSIEMI CERTIFICATI PED. COMPRESSORE+SERBATOIO DISOLEATORE+VALVOLA DI SICUREZZA

Gli insiemi certificati PED **sono esclusi dalla verifica della messa in servizio (che riguarda la visita del tecnico INAIL, mentre la denuncia dell'impianto rimane obbligatoria)**, così come per la maggior parte dei compressori ATLAS COPCO, che contengono al loro interno compressore+serbatoio disoleatore+ valvola di sicurezza, il tutto coperto da certificato di INSIEME, così nella richiesta di ESONERO da VERIFICA ci si basa sull' art 5D del 329.

In questo specifico caso la valvola di sicurezza del compressore va trattata nel contesto dell'insieme ; in caso di sostituzione andrà rimontata con le stesse caratteristiche, senza modificarne la taratura.

Pertanto la RICHIESTA DI VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO diventa una DICHIARAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO CON RICHIESTA DI ESONERO DA VERIFICA, il modulo sarà identico con la sola aggiunta che si avrà cura di specificare che, trattandosi di insieme, si richiede l'esclusione dalla verifica.

VERIFICHE PERIODICHE

Un impianto di aria compressa, una volta denunciato ed avviato, andrà poi gestito nel tempo, avendo cura di fare le corrette manutenzioni indicate nei libretti.

Per legge i recipienti sotto pressione che contengono "fluidi del gruppo 2" (aria compressa) devono essere riqualificati da AUSL con le seguenti cadenze :

- recipienti/insiemi contenenti gas compressi , liquefatti e disciolti o vapori diversi classificati in I e II categoria, riqualificazione con verifica funzionamento **ogni 4 anni** e riqualificazione con verifica integrità (collaudo idraulico o analisi spessori) **ogni 10 anni**

- recipienti/insiemi conteneti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi classificati in III e IV categoria, riqualificazione con verifica funzionamento **ogni 3 anni** e riqualificazione con verifica integrità (collaudo idraulico o analisi spessori) **ogni 10 anni**

Per conoscere la categoria del vostro recipiente consultare tabella "**Categorizzazione recipienti**"

DIFFERENZA FRA SERBATOIO PED E SERBATOIO SEMPLICE

Riassumiamo in due tabelle la differenza nelle denunce fra un serbatoio costruito secondo **CE 2009/105 (ex 87/404)** e un altro costruito secondo **97/23 PED**

Serbatoio/Vessel CE 2009/105 (ex 87/404) ps= pressione in bar V= volume in litri

caratteristiche	esclusi DM 329	VERIFICA primo impianto INAIL	riqualificazione periodica ASL	dichiarazione messa in servizio INAIL
v <25 litri p < 12 bar	si	no	no	no
v < 50 litri pxv < 8000	si	no	no	no
p < 12 bar pxv tra 8000 e 10000 litri	no	no	no	no
p < 12 bar p > 12 bar	no	si	no	si
	NO	si	si	si

Serbatoio/Vessel CE 97/23 PED ps= pressione in bar V= volume in litri

caratteristiche	esclusi DM 329	VERIFICA primo impianto INAIL	riqualificazione periodica AUSL	dichiarazione messa in servizio INAIL
v <25 litri p < 12 bar	si	no	no	no
v < 50 litri pxv < 12000	si	no	no	no
p < 12 bar	no	si	no	si
p > 12 bar	no	si	si	si

LE VECCHIE VALVOLE DI SICUREZZA

Vanno verificate da AUSL con la stessa periodicità del serbatoio che sono preposte a proteggere.

Ricordiamo che è comunque buona norma sostituirle ogni 3/4 anni, in questo modo saprete sempre che la protezione da sovrappressioni è garantita.

SOGGETTI PREPOSTI ALLE VERIFICHE

La 329 di fatto sancisce le responsabilità dell'utente dell'impianto e menziona dei "soggetti preposti" al controllo senza chiarire CHI siano questi soggetti preposti. E' questo il motivo per cui i controlli da parte di AUSL sono partiti in ritardo rispetto al termine 12.02.2005 entro il quale tutti gli utenti possessori di impianti in pressione NUOVI o TRASLOCATI, avrebbero dovuto richiedere la MESSA IN SERVIZIO ad ISPESL.

ISPESL (oggi assorbito da INAIL) in quanto ente tecnico è preposto alla verifica messa in servizio e ASL è l'ente preposto alla verifica periodica dell'impianto (prove a caldo, prove idrauliche, verifiche degli spessori)

Con DM 11 aprile 2011 è stata stabilita una modalità di effettuazione delle verifiche periodiche: ASL o INAIL potranno avvalersi di soggetti pubblici o privati che siano qualificati allo svolgimento delle verifiche (non i venditori di compressori e di serbatoi per un conflitto di interessi).

ESSICCATORI FRIGORIFERI, NORME ANTI-INQUINAMENTO DA GAS FREON

Il nuovo decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 2006 (concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore ed applicato a tutti gli ESSICCATORI FRIGORIFERI con quantità di gas CFC e HCFC come **R12** ed **R22**) disciplina le modalità per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle emissioni delle sostanze controllate da impianti e apparecchiature che le contengono e si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate.

Gli impianti e le apparecchiature oggetto di questo decreto devono essere sottoposti a controllo con cadenze obbligatorie e le risultanze annotate in un apposito libretto di impianto

Nel decreto viene indicata anche la procedura da seguire in caso di indizio di fuga e quali sono le competenze richieste al personale che svolge attività di recupero e di riciclo, nonché controllo degli impianti e delle apparecchiature.